

303.

SEDUTA DI SABATO 10 APRILE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale (2186)	14586
PRESIDENTE	14586
CIANCA	14587, 14596
CURTI IVANO	14588, 14595, 14600, 14601
ABELLI	14588, 14594
BORSARI	14589, 14593, 14601
SANTAGATI	14592, 14595, 14597, 14599
BASILE GUIDO	14593
LEOPARDI DITTAIUTI	14597, 14598
CARADONNA	14602
MINIO	14603
Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	14585
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	14585
SPECIALE	14586
ALBERTINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	14586
Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	14606
Ordine del giorno della prossima seduta	14606

La seduta comincia alle 9,30.

PASSONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

Bo ed altri: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla città di Nizza Monferrato » (2259);

BERTÈ ed altri: « Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (2260);

ALBONI ed altri: « Riassetto di carriera del personale dipendente dagli enti parastatali e di diritto pubblico in possesso di particolari requisiti » (2261);

CINCIARI RODANO MARIA LISA ed altri: « Riscatto dell'anzianità di servizio dei salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la legge 23 marzo 1962, n. 143 » (2262).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella degli onorevoli Corrao, De Pasquale, Failla, Speciale, Pellegrino, Grimaldi e Pezzino:

« Concorso internazionale per un piano di studi ed esecuzioni di saggi e rilievi per la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1965

progettazione di un manufatto di attraversamento dello stretto di Messina » (1279).

SPECIALE. Chiedo di svolgerla io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECIALE. La nostra proposta di legge, presentata fin dal 23 aprile 1964, viene in Assemblea per lo svolgimento soltanto oggi. Tuttavia il problema che abbiamo voluto affrontare con la nostra proposta in queste ultime settimane è diventato più attuale.

La nostra proposta tende a indire un concorso internazionale per un piano di studi per l'esecuzione di saggi e rilievi per la progettazione di un manufatto di attraversamento dello stretto di Messina: una questione della quale, specialmente negli ultimi giorni, si è occupata tutta la stampa. Vi sono state anche iniziative di gruppi economici, oltreché interventi di uomini di alta cultura.

Data quindi l'attualità e l'importanza enorme di questo problema non solo per la Sicilia ma per tutto il paese, noi riteniamo di dover chiedere anche l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ALBERTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Corrao.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

La Camera accorda altresì la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

Armaroli, Servadei, Landi, Macchiavelli, Fortuna, Loreti, Ferraris, Berlinguer Mario, Di Primio, Della Briotta, Di Piazza, Mussa Ivaldi Vercelli, Mosca, Cucchi e Di Nardo: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato (1849);

Gioia: Concorso internazionale per un progetto di ponte sullo stretto di Messina; modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729; servizio traghetto tra Mazara del Vallo e Kelibya (Tunisia) (1817);

Nannuzzi e Pigni: Valutazione agli effetti dell'indennità di buonuscita dei periodi di servizio non di ruolo e dei periodi di studio e

di perfezionamento legittimamente riconosciuti e legalmente riscattati (1586);

De Leonardis, Truzzi, Pucci Ernesto, De Meo, Lettieri, Tantalò, Nucci, Buffone, Imperiale, Gerbino, Laforgia, Pala, Radi, Bova, Reale Giuseppe, Urso, Del Castillo, Castellucci, Amadeo, Vedovato, Viale, Ceruti, Bianchi Gerardo, Franzò, Prearo, Stella, Lucchesi, Di Leo, Merenda, De Marzi Fernando, Scarscia Mugnozza, Lucifredi e Bassi: Propaganda per la valorizzazione dell'olio di oliva (1958);

Taverna: Modificazione e integrazione delle norme dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, istitutiva di un'addizionale alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata (2107);

Taverna: Modifica al regime tributario degli appalti (2108).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale (2186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale ed esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Il Governo accetta il testo della Commissione?

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo unico, seguendo l'articolazione del decreto-legge, dei quali darò lettura nel testo modificato dalla Commissione, quando modificazione vi è stata.

L'articolo 3 del decreto-legge è così formulato:

« Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Consorzio di credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di:

a) comuni, province e loro consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni;

b) comuni, province, università e loro consorzi per le opere di edilizia scolastica pre-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1965

viste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni;

c) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere;

d) istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ed Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) per la costruzione di case popolari.

Con gli stessi fondi il Consorzio può concedere ai comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalità ed alle condizioni ivi previste ».

L'onorevole Virgilio Ferrari ha proposto di aggiungere, alla lettera a), in fine, le parole: « L'intervento a favore dei consorzi provinciali antitubercolari, di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589, si attua anche per la costruzione, rifacimento o completamento dei dispensari antitubercolari ».

Poiché non è presente, si intende abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Minasi, Curti Ivano, Angelino, Pigni e Passoni hanno proposto i seguenti emendamenti: al primo comma, lettera c), sostituire le parole: « Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi », con le parole: « comuni, province, e loro consorzi, istituti pubblici ospedalieri e istituti psichiatrici »; al primo comma, lettera d), sostituire le parole: « Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) per la costruzione di case popolari », con le parole: « Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) e cooperative edilizie per la costruzione di case popolari ».

Lo svolgimento di questi emendamenti è rinviato ad altra seduta.

Gli onorevoli De Pasquale, Busetto, Borsari, Cianca, Todros e Pietro Amendola hanno proposto di aggiungere, alla lettera d), le parole: « e le cooperative edilizie aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 ».

CIANCA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. L'emendamento ha lo scopo di inserire anche le cooperative tra gli enti e organismi che possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 3.

Nell'attuale testo, l'articolo 3 prevede che ai mutui possono accedere i comuni, le province e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli istituti autonomi per le case popolari e così via, mentre

non sono ammesse le cooperative. Noi chiediamo che il beneficio venga esteso non a tutte le cooperative, ma a quelle che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Da parte del Ministero dei lavori pubblici sono stati da tempo predisposti i decreti per la concessione del contributo ai sensi della legge n. 1460, ma le cooperative beneficiarie, come è noto, non riescono se non con grandissima difficoltà ad ottenere il finanziamento dagli istituti ai quali si rivolgono. A conferma di tale asserzione sta la documentazione che ho personalmente consegnato al ministro Mancini relativa ad una cooperativa che si è rivolta, sinora invano, a numerosi istituti finanziari per ottenere appunto la somma necessaria per iniziare la costruzione e utilizzare così il contributo.

Mi pare quindi che sia necessario dare la possibilità di usufruire dei benefici di cui all'articolo 3 anche alle cooperative edilizie aventi i requisiti della legge n. 1460. Da parte del ministro dei lavori pubblici è stato affermato che se queste cooperative potessero mettere in esecuzione i loro piani, potrebbero svolgere una attività costruttiva di circa 200-250 miliardi. Ad un anno e mezzo di distanza dall'emanazione della legge n. 1460, credo che si possano contare sulle dita di una mano le cooperative che sono state poste in grado di iniziare i loro lavori.

E da tenere presente che l'attività svolta da queste cooperative avrebbe carattere anticongiunturale e non speculativo, come potrebbe accadere, purtroppo, per molte attività incentivate con disposizioni contenute nel decreto legge al nostro esame.

Ricordo inoltre che destinatari del beneficio sarebbero lavoratori che da circa un anno versano una percentuale del loro salario con la speranza di ottenere un contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici. Essi, una volta che vedranno realizzata la loro aspirazione di avere una casa di cooperativa, destineranno una parte del bilancio familiare al pagamento delle quote di riscatto, alimentando così il mercato creditizio a favore dell'edilizia economica e popolare.

Il ministro dei lavori pubblici ieri sera ha assicurato che sarà dato un impulso ordinato all'attività delle costruzioni edilizie. Crediamo che le risorse del Consorzio di credito per le opere pubbliche possano trovare una giusta collocazione nel finanziamento delle cooperative di cui alla legge n. 1460.

Ritengo di non dover ulteriormente insistere nella illustrazione del mio emendamento

data la sua evidente opportunità e ragionevolezza. Se si vuole passare dalle parole ai fatti concreti, penso che la nostra proposta debba essere accolta.

PRESIDENTE. L'articolo 4 del decreto-legge è così formulato:

« Con gli stessi fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere, anche in deroga alle proprie norme statutarie, mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza ».

Gli onorevoli Ivano Curti, Minasi, Angelino, Pigni, Cacciatore e Passoni hanno proposto la soppressione dell'articolo 4.

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Rinunciamo a questo emendamento — nonché gli emendamenti degli articoli 7 e 10, soppressivi delle parole « e 4 » — avendo presentato un successivo emendamento modificativo.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Roberti, Guarra, Galdo, Abelli, Nicosia, Cruciani e Santagati hanno proposto di sopprimere le parole: « agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464 e ».

ABELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Innanzitutto devo premettere che il gruppo del Movimento sociale italiano, nel presentare questo emendamento, non intende manifestare un'ostilità preconcetta nei confronti della costruzione di autostrade. In altri momenti il nostro gruppo ha anzi sostenuto l'utilità di sviluppare la rete autostradale italiana.

Siccome però in questo momento la situazione che ci preoccupa maggiormente è quella occupazionale, ci è parso che il decreto-legge in esame destini al settore autostradale la maggior parte dei 200 miliardi che dovrebbero andare al settore delle costruzioni. Le dichiarazioni fatte ieri dal ministro Colombo, quando ha detto che dei 200 miliardi ben 130 saranno utilizzati per la costruzione di autostrade, ci preoccupano veramente, nonostante i tentativi fatti dal ministro per cercare di difendere l'utilità, ai fini economici ed anche occupazionali, delle autostrade.

Noi restiamo del parere che, essendo la crisi economica veramente grave, avendo essa

dei riflessi gravissimi sull'occupazione, l'utilizzazione di questi fondi per la costruzione di ospedali, scuole e case popolari, darebbe risultati molto maggiori non solo in termini di occupazione, ma anche di sviluppo delle attività collegate.

Ieri il ministro Colombo ha anche detto che l'incremento delle autostrade provocherà la costruzione di un maggior numero di autocarri e l'utilizzazione di macchinari. Tutto ciò credo sia veramente molto poco, in un settore — parlo del settore automobilistico — che fortunatamente in questo momento, e per lo meno fino al periodo estivo, registra una certa ripresa che ci tranquillizza; la crisi su di esso si ripercuoterà dopo il periodo estivo, per cui solo allora potrebbe essere considerata l'opportunità di finanziamenti per le autostrade, ai fini della ripresa delle industrie collegate.

Noi sappiamo invece benissimo che nella costruzione di autostrade si utilizza un decimo del personale che si utilizzerebbe costruendo case. Siccome quello che ci preoccupa di più in questo momento è l'aspetto occupazionale, ci interessa sottolineare che pare eccessivo destinare alla costruzione di autostrade circa i due terzi delle disponibilità create dal provvedimento per le opere pubbliche. Né vale l'argomentazione addotta dal ministro Colombo, e cioè che altri 500 miliardi, non compresi nel provvedimento in esame, sono destinati al settore delle costruzioni. Si tratta di ordinaria amministrazione, e noi speriamo che per questa vi sia anche più di 500 miliardi. Sostanzialmente rileviamo che i due terzi delle disponibilità testé ricordate sono destinati ad un settore che meno di tutti gli altri può incidere sulla crisi occupazionale esistente in Italia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelino, Ivano Curti, Minasi, Pigni, Cacciatore e Passoni hanno proposto di sostituire le parole: « agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza », con le parole: « alle province per la esecuzione di opere stradali previste dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181 ».

L'onorevole Angelino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELINO. Il nostro emendamento tende a trasferire parte dell'ingente somma che pare destinata ad autostrade ad un altro tipo di viabilità: a quella che le province hanno dovuto assumersi per sistemare le strade già comunali.

Però noi non siamo contro la motorizzazione e non siamo per principio contro le autostrade. Noi sappiamo quale sia la spesa per la manutenzione della rete stradale che è a carico dei comuni e delle province; sappiamo in quali condizioni si trova la nostra rete stradale e perciò ci sembra che la precedenza assoluta data alla costruzione di autostrade non sia veramente il modo migliore di spendere il denaro pubblico, tanto più che, come ho già avuto occasione di dire ieri illustrando un mio ordine del giorno, questo tipo di lavoro è talmente meccanizzato che non contribuirebbe gran che al sollievo della disoccupazione.

Per queste ragioni, col nostro emendamento chiediamo che i fondi destinati alla costruzione di autostrade vengano, in questo momento, spesi invece per la sistemazione delle strade attualmente a carico delle province.

PRESIDENTE. L'articolo 5 del decreto-legge è così formulato:

« I mutui accordati dal Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dei precedenti articoli godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato, a richiesta del Consorzio, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

Con decreto del ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

A seguito dei pagamenti effettuati al Consorzio da parte del Ministero del tesoro, questo è surrogato nei diritti che il Consorzio stesso aveva nei confronti del debitore ».

Gli onorevoli Borsari, Lenti, Busetto e Raffaelli hanno proposto di sopprimere il terzo comma di questo articolo.

Gli onorevoli Borsari, Raffaelli, Venturoli, Giancarlo Ferri, Busetto, Barca, Lenti, Bastianelli, Magno, Leonardi, Todros, De Pasquale, Minio e Rossinovich hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« I mutui sono concessi alle stesse condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti; gli oneri conseguenti saranno assunti a carico del bilancio dello Stato ».

BORSARI. Data la correlazione e la comune finalità con questi due emendamenti e, quindi, per la maggior chiarezza degli stessi, chiedo di svolgere congiuntamente l'emendamento che il mio gruppo ha proposto all'articolo 7.

PRESIDENTE. L'articolo 7 del decreto-legge è così formulato:

« L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa ».

Gli onorevoli Pietro Amendola, Raffaelli, Borsari, Busetto, Barca, Giancarlo Ferri, Venturoli, Bastianelli, Leonardi, Todros, De Pasquale, Magno e Cianca hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« L'esenzione è praticata per le operazioni e gli atti dei mutui contratti dagli enti locali con qualsiasi istituto e a qualsiasi fine.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche retroattivamente, a partire dalla data del 1° gennaio 1963 ».

L'onorevole Borsari ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BORSARI. È necessaria, indubbiamente, una premessa che ci consenta di riportarci alla situazione nella quale viene a trovarsi la finanza locale in seguito all'ulteriore appesantimento dovuto all'acceleramento degli oneri che su di essa si ripercuoteranno.

Con gli emendamenti che noi proponiamo, tendiamo a soddisfare l'esigenza di una maggiore possibilità di manovra per il ricorso al credito, al fine di far fronte alle spese di carattere straordinario per le opere e i servizi pubblici che gli enti locali hanno di fronte. I nostri emendamenti muovono da due ordini di considerazioni generali, relative al fatto che sui comuni e sulle province, nel corso di questi anni, per una serie di fattori, sono venuti a pesare oneri ingentissimi, che vanno da quelli dovuti sostenere nel periodo della ricostruzione a quelli necessari per colmare i vuoti delle gestioni podestarili, che avevano trascurato i servizi e le esigenze delle comunità cittadine, fino a quelli, recenti, che si sono posti davanti alle amministrazioni locali per il vertiginoso processo di inurbamento e infine a quelli determinati dalle nuove esigenze di organizzazione della vita all'interno delle città, a causa dell'attribuzione di nuovi compiti agli enti locali da parte dello Stato, attribuzione alla quale non ha corrisposto una altrettanto sollecita delega di nuovi mezzi e di nuove disponibilità finanziarie.

Tutto ciò ha reso particolarmente grave la situazione, tanto che se, oltre a questi fatti che riguardano l'espansione della spesa di competenza dell'ente locale — che a volte è stata determinata anche dalla necessità di supplire alla carenza dello Stato nel far fronte ad esigenze urgentissime — si tien conto di questo dato e si fa riferimento all'altro che riguarda l'incremento della spesa, ci rendiamo conto che abbiamo avuto, invece, un processo inverso.

Infatti, se 15 anni fa, in ordine al prelievo tributario, avevamo, tra parte che finiva nelle casse dei comuni e delle province e quella che andava allo Stato, un rapporto di 22 su 100 per i comuni e di 78 su 100 per lo Stato, oggi il rapporto è mutato a danno dei comuni, perché si è ridotto a 15 su 100 per i comuni e le province e ad 85 su 100 per lo Stato mentre, come ho dimostrato prima, vi è stata, per contro, una forte espansione della spesa locale.

Evidentemente, il fatto che non si sia provveduto a tutto ciò ha reso particolarmente serie e addirittura catastrofiche le condizioni di bilancio dei comuni e ha finito col logorare, al limite, le disponibilità di delegazione degli enti locali, cioè la loro capacità di disporre dei mezzi per garantire il ricorso al credito ordinario. Da qui, di conseguenza, anche il diminuire della capacità di intervento del comune e delle province nel nostro paese nel far fronte alle pressanti esigenze dei cittadini.

Ora, se teniamo presente anche gli elementi emersi nel corso di questa discussione, ci rendiamo conto di quanto ci sia bisogno di intervenire per rendere possibile a tutti i livelli una ripresa della spesa pubblica che, per le ragioni di carattere congiunturale, si rende necessaria anche per soddisfare una domanda di servizi e di opere pubbliche non potuta soddisfare nel corso di questi anni e che si è accumulata in misura notevole.

Ieri l'onorevole Pella ha citato alcuni dati, facendo riferimento al rapporto fra le giornate lavorative impiegate in servizi pubblici nel 1960-61 ed oggi. Ci rendiamo conto che vi è stata una contrazione nell'impiego di manodopera per lavori pubblici di oltre il 40 per cento, il che sta a dimostrare che vi è stata una riduzione notevole dell'intervento per opere pubbliche e servizi.

Se il provvedimento al nostro esame mira veramente ad un rilancio della spesa pubblica, evidentemente ciò deve essere reso possibile sia per l'intervento dello Stato sia per iniziative e scelte autonome degli enti locali,

evitando nello stesso tempo di accollare l'onere di questa misura eccezionale sui bilanci dei comuni fino al punto di aggravare la situazione finanziaria.

Infatti, i 600 miliardi che vengono previsti come spesa immediata nel periodo cui il provvedimento si riferisce, non si sa se saranno tutti disponibili. A questo riguardo sarebbe tempo di fare un discorso preciso, perché noi non riusciamo a capire, da quanto hanno dichiarato i vari ministri, come stiano veramente le cose. Infatti, all'indomani dell'emanazione del decreto-legge, il ministro Mancini ci aveva detto che i miliardi disponibili erano 200, più 400 della Cassa depositi e prestiti. In Commissione il ministro Colombo disse che le disponibilità per opere pubbliche della Cassa depositi e prestiti, detratte le somme che si rendevano necessarie per far fronte al disavanzo dei comuni, si riducevano a 150 miliardi, e raccomandò di non preoccuparsi, osservando che sarebbe stata una fortuna se a fine anno avessimo potuto impegnare tutto questo denaro disponibile. Ieri il ministro Colombo ha dato un'altra versione ancora al Parlamento. Ma insomma, si può sapere o no quanto si presume sia disponibile, in modo che ci si possa fare un'idea dell'intervento che realmente si effettuerà nel campo delle opere pubbliche? Credo che sia giunto il momento che i ministri interessati, e in particolare il ministro del tesoro, ci diano una risposta precisa. Noi abbiamo l'impressione che questa confusione nelle diverse versioni e dichiarazioni che vengono fatte non sia casuale, ma sia dovuta invece all'incertezza, che grava sul Governo, di poter disporre di queste somme.

Il disegno di legge n. 2126, approvato di recente dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, consente di mettere a disposizione, attraverso un prelievo sui fondi dei conti correnti, una certa massa di capitali, ma noi non riteniamo che per questa via sia possibile rendere disponibile per la Cassa depositi e prestiti una quantità di denaro da investire in opere pubbliche che raggiunga i 400 miliardi.

È quindi necessario avere al riguardo dichiarazioni precise, basate su elementi probanti su cui fare affidamento. Ammesso che il Governo riesca a trovare questa somma e a renderla disponibile per le amministrazioni locali, non posso non rilevare al riguardo alcune affermazioni fatte ieri dal ministro Colombo, secondo cui i comuni e le amministrazioni provinciali non avrebbero fatto ricorso con tempestività alle disponibilità della

Cassa depositi e prestiti. Non so quale effetto avrà prodotto questa affermazione sulle amministrazioni locali, le quali possono vantare nei confronti della Cassa depositi e prestiti promesse di mutui per 550 miliardi che non sono stati corrisposti dal 1959 al 1963, senza contare 300 miliardi di domande di mutui non accettate.

Non so cosa penseranno questi amministratori quando avranno saputo, attraverso la stampa o la televisione, che il ministro Colombo li accusa di negligenza e ritardo nel fare uso di quanto la Cassa depositi e prestiti pone loro a disposizione. Credo che le affermazioni dell'onorevole Colombo siano una irrisoluzione alle enormi difficoltà che i comuni hanno incontrato per l'accesso al credito. Ma ammesso che alla fine questa disponibilità diventi effettiva, bisognerà sempre tener presente che i debiti contratti graveranno sui bilanci comunali. Anche dal punto di vista logico, perciò, mi sembra sia da evitare che quel tanto di positivo agli effetti anticongiunturali che, attraverso l'espansione della spesa pubblica, si riesce ad ottenere venga riassorbito e sommerso dal determinarsi di un peggioramento della situazione economica italiana. Evidentemente la crisi della finanza locale costituisce una delle più gravi strozzature dell'attuale situazione economica del paese. Occorre quindi evitare che le misure eccezionali prese dal Governo per cercare di dare avvio al superamento della crisi finiscano con il trasformarsi in un aggravamento della situazione in un settore così importante quale è quello della pubblica finanza.

Da tutte queste considerazioni scaturisce l'esigenza di accogliere il nostro primo emendamento all'articolo 5, che propone la soppressione del terzo comma di detto articolo.

Sarebbe così possibile ottenere che le garanzie di mutuo siano mantenute in maniera definitiva. Inoltre, ci sembra necessario impedire che il costo delle operazioni, anche per quanto concerne il futuro, ricada in maniera eccessivamente gravosa sugli enti locali. Quindi, con il nostro primo emendamento tendiamo a determinare una disponibilità di delegazioni per il ricorso ad ulteriore credito ordinario non più agevolato come è quello reso possibile da questo provvedimento.

Con l'altro emendamento, sempre all'articolo 5, intendiamo perseguire una riduzione del costo dell'operazione. Voi infatti con questo provvedimento avete stabilito che il Consorzio di credito per le opere pubbliche disponga di 200 miliardi per finanziare opere

di edilizia scolastica, viabilità, urbanistica (la legge n. 167), ecc. Non ho sufficienti elementi a disposizione in materia per rendermi conto della ragione per cui avete ritenuto di demandare al Consorzio di credito per le opere pubbliche il compito di disporre di questi 200 miliardi, attraverso l'emissione di obbligazioni, alle quali — si dice — la Cassa depositi e prestiti dovrebbe concorrere per un importo di cento miliardi. Se è vero ciò, dichiaro che non riesco proprio a capire l'opportunità di una operazione così combinata, per quanto abbia ieri seguito attentamente il discorso del ministro appunto per rendermi conto del perché di questo complicato meccanismo al quale si è fatto ricorso.

Ad ogni buon conto, per quanto mi sembra di intravedere del fantasioso nella manovra delineata nel superdecreto, in questo momento ed in questa sede a me interessa un'altra questione. Interessa cioè fare la constatazione che tale meccanismo aggrava il costo dell'operazione per gli enti locali perché la Cassa depositi e prestiti pratica particolari condizioni in ordine al tempo ed al tasso di interesse, mentre il Consorzio di credito per le opere pubbliche pratica un altro tasso, sicché a carico dei comuni si avranno oneri maggiori.

Ritengo che lo Stato in questa situazione, tenuto conto, come dicevo, della necessità di lasciare un minimo di respiro alla finanza locale e di non aggravarla ulteriormente, dovrebbe sentire l'opportunità — trattandosi di una misura eccezionale — di assumere a suo carico la differenza del costo che comporterà l'accensione dei mutui del Consorzio di credito per le opere pubbliche rispetto a quello che ne sarebbe derivato se i mutui fossero stati resi possibili alla Cassa depositi e prestiti. Ciò significherebbe fare risparmiare somme rilevanti ai comuni, facilitare i comuni stessi e le province lasciando loro un maggiore respiro nella situazione di bilancio già per tante altre ragioni compressa seriamente e gravemente. Consentendo ciò lo Stato non farebbe altro che ridare ai comuni e alle province ciò che loro è stato tolto nel passato.

Come ho detto in precedenza, la situazione della Cassa depositi e prestiti in ordine alla possibilità di far fronte alle richieste dei comuni è quella alla quale ho accennato: oltre 500 miliardi sono stati promessi e non concessi perché la Cassa depositi e prestiti non ne ha avuto la possibilità ed oltre 300 miliardi di lire, a livello di domande, richieste dai comuni non sono state accettate per mancanza di disponibilità.

Esiste un altro fatto, a tutti noto, per il quale non ritengo di fare ricorso a particolari argomentazioni — nonostante le affermazioni di ieri dell'onorevole ministro Colombo — per dimostrarlo: sono stati prelevati dalla Cassa depositi e prestiti centinaia di miliardi per un uso diverso da quello previsto nelle finalità istituzionali della Cassa medesima.

Il ministro Colombo ha affermato ieri che il Tesoro niente deve alla Cassa depositi e prestiti e che trova veramente fantastico ciò che è stato affermato in una recente intervista dal compagno Longo, segretario del partito comunista italiano. Evidentemente il ministro sapeva di negare una evidenza, un dato di fatto, perché tutti (per lo meno coloro che particolarmente si occupano di questo problema) sanno che il Tesoro ha prelevato complessivamente 1.200 miliardi dalla Cassa depositi e prestiti. Trecento li ha restituiti lo scorso anno, però con l'impegno che la Cassa li usi per accettare obbligazioni. Inoltre 600 miliardi sono stati impegnati in titoli e sono tutti miliardi sottratti al credito dei comuni e delle province. Per la verità non riesco a capire per quale accorgimento tecnico e per quale meccanismo il ministro Colombo abbia ritenuto ieri di poter negare questa verità, questo dato di fatto conosciuto da tutti.

È recente anche il ricorso alle disponibilità creditizie della Cassa depositi e prestiti per far fronte alle esigenze dell'« Enel » e delle ferrovie dello Stato. Questo diciamo al livello della cronaca degli avvenimenti nel loro ordine temporale, per avere un riferimento ad avvenimenti più vicini.

Se le cose stanno così, chiedere che lo Stato assuma su di sé la differenza del costo dei mutui tra la Cassa depositi e prestiti ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche non è chiedere qualcosa di eccezionale: significa semplicemente riparare ad una situazione che si è determinata a danno dei comuni e delle province e che pesa, per le quote di ammortamento e per i maggiori interessi che si sono dovuti pagare, sui bilanci di questi enti. Ciò è un'ulteriore componente dell'aggravamento della situazione della finanza locale.

Noi riteniamo che il Governo non possa fare a meno di considerare questi fatti e che esso e la maggioranza abbiano il dovere di prendere in seria considerazione questa nostra proposta, che, oltre ad una finalità riparatrice, tende ad evitare che in questa fase di misure anticongiunturali si determini un aggravamento di uno degli squilibri più seri e preoccupanti della situazione economica del paese.

PRESIDENTE. L'articolo 9 del decreto-legge è così formulato:

« Fino al 31 dicembre 1966, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche assistite da contributo e concorso dello Stato, nonché ai comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario e del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato oppure del decreto di approvazione dei piani di zona.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministero per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili ».

Gli onorevoli Caradonna, Manco e Cruciani hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole « fino al 31 dicembre 1966 », con le parole: « fino al 31 dicembre 1968 »; hanno proposto inoltre di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per i mutui concessi ai comuni ed alle province la Cassa depositi e prestiti dovrà depositare presso la competente tesoreria provinciale un importo pari ad un terzo della somma mutuata da integrare fino alla completa erogazione del mutuo su richiesta della prefettura. Gli ordinativi di pagamento per gli stati di avanzamento saranno emessi dal prefetto competente sentito il genio civile ».

SANTAGATI. Mi associo a questi emendamenti e chiedo di svolgerli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Il primo emendamento tende a dare ulteriore possibilità di tempo alla Cassa depositi e prestiti nell'esecuzione delle opere per le quali l'articolo 9 prevede che sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario possano essere concessi i mutui.

Siccome sappiamo che, nonostante la buona volontà del legislatore, prima che un nuovo sistema superi la fase di rodaggio trascorre un anno ed anche più, praticamente ci troviamo in queste condizioni: se vogliamo effettivamente mettere gli enti locali in grado di

poter veramente fruire delle provvidenze previste dall'attuale disegno di legge, è opportuno aumentare questo limite di tempo, perché solo così è possibile augurarsi che il ciclo previsto nell'accelerazione e nello svolgimento di queste opere si compia e si compia favorevolmente.

L'emendamento aggiuntivo in sostanza è conforme allo spirito dell'articolo 9 del decreto-legge, nel senso che praticamente il deposito del terzo della somma mutuata da integrare fino alla completa erogazione del mutuo serve a dare la garanzia che le somme messe a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti possano poi trovare effettivamente il loro pieno impiego.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Borsari, Busetto, Raffaelli, Barca, Bastianelli, Venturoli, Giancarlo Ferri, De Pasquale, Todros, Leonardi, Magno e Lenti hanno proposto il seguente articolo 9-bis:

« Alle operazioni di mutuo di cui alla presente legge non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale ».

L'onorevole Borsari ha facoltà di illustrarlo.

BORSARI. Anche con questo emendamento vogliamo aumentare le possibilità dei comuni e delle province di accedere al credito. Com'è noto, gli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 stabiliscono limiti a tale possibilità in ordine all'entità dell'indebitamento. Sancendo che le norme di questi articoli non sono applicabili nel periodo in cui sarà in vigore l'attuale decreto le amministrazioni comunali e provinciali avranno la possibilità, oltre che di adire il credito agevolato previsto dal provvedimento, di accedere al credito normale per fare fronte alle esigenze che i consigli comunali e provinciali riterranno necessarie ed inderogabili.

PRESIDENTE. L'onorevole Guido Basile ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 10-bis.

« È autorizzata la spesa di sei miliardi per l'eliminazione delle baracche costruite in conseguenza del terremoto a Messina e Reggio Calabria e per il pagamento dei contributi terremoto per la ricostruzione delle case distrutte in conseguenza del terremoto 1908 a Messina e Reggio Calabria »;

ART. 10-ter.

« Nelle zone terremotate di Messina, Reggio Calabria e Avezzano è riaperto per tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 ».

Ha facoltà di illustrarli.

BASILE GUIDO. Per il primo articolo aggiuntivo, ricorderò soltanto che la legge del 1909 istituì una imposta per la ricostruzione della città dopo il terremoto: questa imposta è stata sempre pagata ma vi sono privati i quali hanno fatto domanda per il contributo e dopo 57 anni non l'hanno ancora ottenuto...

PRESIDENTE. Sono terremotati longevi.

BASILE GUIDO. ...il cui solo torto è di non avere reazioni adeguate.

Ora, se vi è lo Stato, se esiste lo Stato, come non provvedere a questa esigenza? Vi sono ancora baracche costruite allora e noi mandiamo i nostri emigranti all'estero, dove non vi sono più baracche né case distrutte. La verità è inverosimile. Chiedo che la Camera voglia benevolmente esaminare questo articolo aggiuntivo che io propongo.

L'altro articolo aggiuntivo è connesso al primo, perché nelle zone terremotate è avvenuto, come già dissi ieri, che i proprietari danneggiati dalla guerra, quando è stata promulgata la legge sui danni di guerra, avendo già dovuto aspettare mezzo secolo il contributo per riparare i danni provocati dal terremoto, invece di fare domanda a Roma per la ricostruzione, hanno presentato domanda per fare la riparazione che veniva decisa localmente dal genio civile e così ottenere il contributo che consentisse loro di riparare uno o due vani. Per altro la legge all'articolo 2 fissava il termine di un anno, di cui si chiede la proroga, per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione. È successo in questo modo che i più modesti e i più danneggiati, quelli che provvisoriamente ripararono, anche per l'urgenza, la parte riparabile della casa, non possono chiedere il contributo perché è decorso il termine per la domanda. Sicché nonostante la crisi degli alloggi che esiste in tutta Italia ma è avvertita principalmente nelle zone terremotate, non hanno potuto ricostruire la casa quelli che l'ebbero distrutta due volte, prima dal terremoto e poi dalla guerra. La proroga serve anche per ricostituire il numero dei vani preesistenti alla guerra mentre l'incremento demografico accresce continuamente la necessità di abitazioni che erano già insufficienti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1965

Confido nella benevolenza della Camera perché accolga anche questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nicosia, Galdo, Caradonna, Roberti, Guarra, Abelli, Grilli, Santagati, Romualdi, Tripodi, Cruciani e Jole Giugni Lattari hanno proposto di aggiungere, dopo l'articolo 10, un nuovo titolo intitolato « Provvedimenti per il credito fondiario ed edilizio » e formato dai seguenti articoli:

ART. 10-bis.

« Gli istituti esercenti il credito fondiario ed edilizio, ivi compresi quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzati ad emettere cartelle nei limiti previsti dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, per la concessione di mutui destinati alla costruzione, l'ampliamento e il rammodernamento di case per civile abitazione non di lusso ».

ART. 10-ter.

« Agli istituti abilitati a contrarre convenzioni con la " Gescal " è data facoltà di finanziare ai lavoratori l'acquisto di case a riscatto ».

ABELLI. Chiedo di illustrare io questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Abbiamo presentato questi articoli aggiuntivi in considerazione del fatto che il decreto-legge, pur erogando larghi mezzi finanziari, li impiega in modo diretto, ben poco facendo per l'impiego indiretto. Abbiamo sentito ieri l'onorevole Colombo ripeterci che « il cavallo non beve », cioè che vi sono disponibilità di liquido sul mercato finanziario che non vengono utilizzate. Vorrei sapere dal ministro Colombo e dall'onorevole sottosegretario come mai, se vi sono queste disponibilità finanziarie, non si riesca nella realtà, almeno nelle zone piemontesi, ad ottenere mutui per la costruzione di case.

Noi abbiamo presentato quindi un articolo di natura tecnica, che dovrebbe rappresentare solo l'avvio di una diversa politica della casa, ed abbiamo presentato un altro articolo aggiuntivo, il 10-ter, per dare sviluppo alla norma contenuta nella legge istitutiva della « Gescal », che è una norma veramente intelligente, nuova, moderna, ma che in quella legge è relegata quasi in un ango-

lino, e, a forza di percentuali e contropercentuali e di preferenze verso altri sistemi, praticamente risulta una norma inoperante. Noi vorremmo che il Governo esaminasse dopo, tranquillamente, tutta la situazione dell'edilizia popolare, specie per la parte che riguarda l'acquisto della casa, perché la realtà è che i complicati sistemi delle cooperative e la citata norma della « Gescal », praticamente inoperante, non consentono alla maggioranza dei cittadini italiani di accedere all'acquisto della casa.

Ora, in un momento economico come l'attuale, quando lo stesso Governo riconosce che lo sviluppo della politica dell'edilizia è un elemento fondamentale della ripresa economica, noi riteniamo che si debba sviluppare la possibilità dei mutui (ecco l'articolo 10-ter) e soprattutto la possibilità dell'acquisto della casa senza passare attraverso le complicate procedure delle cooperative (lasciando per ora anche quelle).

Quindi, riteniamo che nel presente momento questo articolo, che dà la possibilità di emettere cartelle nei limiti previsti dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 464, per la concessione dei mutui destinati alla costruzione, ampliamento e rammodernamento di case per civile abitazione, rappresenti, anche se finanziariamente non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato un incentivo molto notevole per la costruzione delle case di abitazione.

PRESIDENTE. L'articolo 11 del decreto è così formulato:

« Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte regioni, province e comuni, tali enti possono garantire il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie possono godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino all'intero importo del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale. In pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione dei predetti impegni, può essere accordata, con le modalità previste dal penultimo comma del

presente articolo, la garanzia dello Stato, la quale diventa sussidiaria col perfezionamento della procedura medesima ».

Gli onorevoli Roberti, Guarra, Abelli, Galdo, Nicosia, Cruciani e Santagati hanno proposto di sopprimere questo articolo.

SANTAGATI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. In sostanza l'emendamento si aggancia all'altro che è stato svolto dall'onorevole Abelli e che mira a sopprimere, all'articolo 4, le parole: « agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio autostrade... ».

Se venisse approvato l'emendamento già illustrato dall'onorevole Abelli, sarebbe conseguenziale la soppressione di questo articolo 11, perché praticamente si verrebbe a cogliere lo spirito del nostro emendamento, della nostra presenza in questa discussione per quanto riguarda questo specifico argomento, cioè di evitare che gran parte delle somme stanziare dal decreto-legge siano destinate ad opere stradali.

Questa preoccupazione fu avvertita subito dal nostro gruppo, tanto è vero che il primo oratore del Movimento sociale intervenuto nella discussione generale, il collega Guarra, rappresentò appunto queste perplessità e queste incertezze, che sono state ieri ancor più evidenziate dalle dichiarazioni rese dall'onorevole ministro del tesoro quando ha detto *sic et simpliciter* che in effetti dei 250 miliardi previsti dal decreto-legge 50 vanno all'agricoltura, 130 alle opere autostradali e 70 per fini diversi.

Ora, è bene chiarire che noi non siamo contro le autostrade, tutt'altro, ma al nostro gruppo sembra che proprio questo tipo di opere pubbliche sia il meno adatto a quella massima forma di occupazione che almeno sembrava vagheggiata dal presente decreto-legge. Se il decreto-legge si prefigge di dare la massima spinta all'occupazione, in un momento in cui la disoccupazione aumenta (e che la disoccupazione aumenti e vada sempre più aggravandosi lo ammette uno dei successivi titoli del decreto-legge, laddove si parla di provvidenze per i disoccupati e addirittura di assegni familiari da dare in permanenza a costoro); sembra che vi sia una contraddizione in termini: infatti da un lato si afferma e si sostiene che si vuol dare da lavorare alla gente disoccupata attraverso un rilancio delle opere pubbliche e dall'altro si

sceglie quel settore delle opere pubbliche che è il meno idoneo sia ad incrementare l'occupazione sia ad esplicare effetti moltiplicatori. Infatti quando si fa una politica di opere pubbliche, si pensa non soltanto alla spesa che si deve fare, ma anche agli effetti moltiplicatori della spesa.

Ecco perché, coerentemente con il nostro emendamento diretto a sopprimere, all'articolo 4 del decreto, gli incentivi per le opere stradali, proponiamo la soppressione dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Anche gli onorevoli Ivano Curti, Minasi, Angelino, Pigni e Passoni hanno proposto di sopprimere l'articolo 11.

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CURTI IVANO. Ho già accennato all'emendamento in sede di discussione generale. Avendo prima io ritirato la proposta di soppressione dell'articolo 4, ma avendo poi presentato un emendamento praticamente sostitutivo dell'indicazione che viene data nell'articolo per l'uso dei fondi, mantengo la proposta di soppressione dell'articolo 11 come conseguenza di quella nostra proposta.

PRESIDENTE. L'articolo 12 del decreto-legge è così formulato:

« I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Quando si tratti di opere eccedenti la circoscrizione di un provveditorato, il ministro per i lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditore cui è demandata l'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione dei lavori.

Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 100 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile.

Le attribuzioni conferite ai provveditori alle opere pubbliche ai sensi del presente ar-

ticolo si estendono alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi anche all'approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 717.

Restano ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica di importo non superiore ai 100 milioni, le norme previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 ».

Gli onorevoli Cianca, Caprara, Todros, Busetto, De Pasquale, Raffaelli, Leonardi, Barca, Pietro Amendola, Borsari, Venturoli, Magno, Giancarlo Ferri e Bastianelli hanno proposto, dopo il terzo comma, di aggiungere il seguente:

« Il comitato tecnico-amministrativo di cui al terzo comma del presente articolo è integrato con un rappresentante elettivo per ogni amministrazione provinciale della regione designato dal presidente della provincia ».

L'onorevole Cianca ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CIANCA. L'emendamento ha lo scopo di non appesantire le procedure che l'articolo 12 vorrebbe accelerare e sveltire in materia di attività da parte dei provveditorati alle opere pubbliche e da parte del presidente del magistrato per il Po.

Col primo comma dell'articolo 12 praticamente si elimina il limite di spesa per l'importo dei lavori che saranno di competenza dei provveditorati. Detto limite, attraverso le successive modificazioni della legge originaria, era stato portato a 500 milioni. Ora con questo articolo 12 il limite di 500 milioni viene soppresso, sicché i provveditorati possono provvedere senza alcun limite di spesa.

Si ha così un decentramento semplicemente burocratico. Noi pensiamo che, insieme con il decentramento burocratico, si debba cercare di introdurre — almeno come tendenza — il principio di un decentramento democratico. Si parla da tanti anni dell'istituenda regione, la quale però rimane sempre nei vari progetti di legge giacenti presso le Commissioni o negli archivi senza che ancora si sia trovata la possibilità di discuterli.

Il decentramento burocratico proposto avviene però in un momento in cui da parte di molti si riconosce che gli stessi provveditorati non hanno sufficiente attrezzatura per

i nuovi compiti che il decreto assegna loro. È un decentramento burocratico che non si muove nemmeno su una linea di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici quale era stata postulata perfino dalla conferenza nazionale dell'edilizia tenutasi nel febbraio del 1963 sotto il patrocinio dello stesso Ministero dei lavori pubblici. Senza una ristrutturazione organica di tutto il Ministero dei lavori pubblici questi provvedimenti sono destinati a dare ben poco frutto.

Inoltre agli stessi provveditorati alle opere pubbliche, i quali sono nati soltanto per compiti di semplice gestione amministrativa delle opere pubbliche, viene invece conferita con questo articolo del decreto una competenza tecnica e un potere di decisione tecnica che prima spettavano — per lo meno per lavori di importo superiore a 500 milioni — agli organi centrali. Tutti hanno lamentato la scarsa rispondenza dei provveditorati ai compiti che già oggi sono chiamati a svolgere, nonché la loro strutturazione.

Noi proponiamo, con il nostro emendamento, di integrare il comitato tecnico-amministrativo con persone scelte dal presidente di ogni provincia, persone che possono portare in seno al comitato la loro esperienza e la conoscenza delle esigenze regionali.

È vero che i lavori sui quali il comitato tecnico dovrebbe decidere sono di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici; ma è anche vero che queste opere interessano le province e la regione. Affidare la scelta fra le varie opere a un comitato tecnico che non abbia una effettiva rappresentatività degli interessi e dei bisogni delle singole province e dell'intera regione ci sembra eccessivo. Il comitato tecnico-amministrativo, una volta integrato con rappresentanti di ogni provincia, potrebbe decidere con maggiore tranquillità sui progetti sottoposti al suo esame. In fin dei conti, non si tratta di costituire un organismo pletorico, che per altro comporterebbe ritardi nelle decisioni. Anche per le regioni con molte province si tratterebbe al massimo di 7-8 persone che possono rappresentare gli interessi e i bisogni provinciali e quindi aiutare il comitato tecnico-amministrativo a prendere le necessarie decisioni.

Infine poiché i provveditorati alle opere pubbliche non sempre hanno uffici sufficientemente attrezzati, essi, attraverso ristretti sottocomitati facenti capo al comitato tecnico-amministrativo integrato secondo la nostra proposta, potrebbero avvalersi della competenza delle varie amministrazioni provinciali per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1965

l'esame approfondito e la redazione dei progetti.

Ritengo che non vi siano dubbi sulla opportunità di approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alesi, Baslini, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Alpino, Bonea, Bozzi, Botta, Cannizzo, Demarchi, Francantonio Biaggi, Giomo, Ferioli, De Lorenzo, Marzotto, Cassandro, Zincone, Taverna, Trombetta, Cariota Ferrara e Capua hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le norme del presente articolo non si applicano all'approvazione dei progetti e all'approvazione ed esecuzione di contratti relativi ad opere marittime ».

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Il decentramento stabilito con la formula più lata dell'articolo 12 non tiene conto, a nostro avviso, dell'esigenza di sottrarre alle competenze ordinarie materie di particolare specializzazione e in particolare l'attività amministrativa attinente alle opere marittime che già oggi, del resto, trovano un inquadramento distinto attraverso gli uffici del genio civile per le opere marittime, dotati di una loro autonomia nei confronti di altri organismi periferici e direttamente dipendenti dall'amministrazione centrale.

Al fine di conservare la particolare articolazione amministrativa per l'esecuzione di opere di questo tipo occorre, a nostro avviso, prevedere espressamente per esse una eccezione, in mancanza della quale sorgerebbero conflitti di competenza, fra l'altro, tra organi centrali e periferici della stessa amministrazione.

È questo lo spirito del nostro emendamento sul quale attiriamo l'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

PRESIDENTE. L'articolo 13 del decreto-legge è così formulato:

« Il presidente del Magistrato alle acque provvede alla approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di sua competenza senza limiti di importo e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di Magistratura ».

Gli onorevoli Cianca, Todros, De Pasquale, Busetto, Raffaelli, Leonardi, Barca, Pietro Amendola, Borsari, Venturoli, Magno, Giancarlo Ferri e Bastianelli hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il Comitato tecnico di magistratura è integrato con un rappresentante elettivo per ogni amministrazione provinciale della regione designato dal presidente della provincia ».

L'onorevole Cianca ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CIANCA. Per questo emendamento mi richiamo alle argomentazioni testé svolte per l'analogo emendamento all'articolo 12.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Abelli, Galdo, Guarra, Nicosia, Cruciani e Santagati hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 13-bis.

« E in facoltà dei provveditori alle Opere pubbliche del presidente del magistrato per il Po e del presidente del magistrato alle acque di delegare le proprie attribuzioni in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura a uffici e sezioni autonome del Genio civile per singole opere di importo non superiore ai 500 milioni di lire.

È fatta salva l'applicazione del terzo comma dell'articolo 12 »;

ART. 13-ter.

« I provveditori alle opere pubbliche, il presidente del magistrato per il Po, il Presidente del magistrato alle acque, gli ingegneri capi e gli ingegneri preposti agli uffici e alle sezioni autonome del genio civile possono incaricare liberi professionisti della compilazione dei progetti relativi ad opere rientranti nell'ambito delle rispettive competenze ».

SANTAGATI. Chiedo di illustrare io questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. I due articoli aggiuntivi rientrano nello spirito del titolo III del disegno di legge in quanto con essi si mira a creare un'armonica forma di coordinamento nello snellimento e nell'acceleramento delle procedure. Come l'articolo 12 stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici designa il provveditore, cui è demandata l'approvazione dei progetti, dandogli la possibilità di occuparsi dell'approvazione dei progetti e della gestione dei lavori, e come l'articolo 13 prevede che

il presidente del Magistrato alle acque provveda all'approvazione dei progetti di contratto e così via, sembra a noi, per creare proprio un'armonica forma di coordinamento nell'accelerazione delle procedure e nella delegazione dei compiti, che sia opportuno autorizzare i provveditori alle opere pubbliche, il presidente del magistrato per il Po e il presidente del Magistrato delle acque a delegare le proprie attribuzioni in materia di concessione di esecuzione di opere pubbliche di qualsiasi natura a uffici e sezioni autonome del genio civile per singole opere, di importo naturalmente non superiore ai 500 milioni.

Con questa innovazione praticamente si estenderebbe la semplificazione a tutta la procedura burocratica. Da un lato, infatti, il ministro e gli organi di respiro nazionale delegano ai provveditorati alle opere pubbliche; dall'altro lato i provveditorati alle opere pubbliche delegano agli uffici del genio civile i quali, come l'onorevole ministro ben sa, sono sufficientemente attrezzati al fine di poter svolgere con celerità determinate istruttorie. Altrimenti, nell'intento di semplificare le procedure, si potrebbe cadere nell'inconveniente opposto, cioè di complicarle. È vero che si decentra l'esecuzione di certe opere ai provveditorati alle opere pubbliche; ma se questi non sono attrezzati, lo scopo della norma non viene raggiunto, cosicché, come ho già avuto modo di mettere in evidenza intervenendo in sede di discussione generale, l'abbreviazione di procedure che si vorrebbe ottenere rischierebbe di dar luogo ad ulteriori ritardi. Di qui l'opportunità dell'articolo 13-bis da noi proposto.

L'articolo 13-ter si ispira allo stesso fine, nel senso che per accelerare l'esecuzione delle opere prevede la possibilità di incaricare liberi professionisti della compilazione dei progetti. Se si vuole accelerare l'iter burocratico di queste procedure, è indispensabile avere a disposizione personale tecnico. Orbene, siccome non è possibile *illico et immediate* avere a disposizione della pubblica amministrazione ingegneri, tecnici, persone competenti che siano in grado di smaltire questo maggior lavoro che indubbiamente la legge finirà col provocare, penso sia opportuno ricorrere alle prestazioni di professionisti i quali saranno in grado, con competenza e nello stesso tempo con molta celerità, di assolvere i compiti che la pubblica amministrazione intendesse loro affidare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alesi, Baslini, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Alpino, Bonea, Bozzi, Botta, Cannizzo,

Demarchi, Francantonio Biaggi, Giomo, Ferrioli, De Lorenzo, Marzotto, Cassandro, Zincone, Taverna, Trombetta, Cariota Ferrara e Capua hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 13-bis:

« È in facoltà dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del magistrato per il Po e del presidente del magistrato alle acque di delegare le proprie attribuzioni in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura ad uffici e sezioni autonome del genio civile per singole opere di importo non superiore ai 500 milioni di lire.

È fatta salva l'applicazione del terzo comma dell'articolo 12 ».

Gli stessi deputati hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 14-bis:

« I provveditori alle opere pubbliche, il presidente del magistrato per il Po, il presidente del Magistrato alle acque, gli ingegneri capi e gli ingegneri preposti agli uffici e alle sezioni autonome del genio civile possono incaricare liberi professionisti della compilazione dei progetti relativi ad opere rientranti nell'ambito delle rispettive competenze ».

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di illustrare io i due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. Nell'ambito di competenza di ciascun provveditorato, così come è definito dal provvedimento, occorre precisare i rapporti con gli uffici del genio civile e corrispondentemente allargarne le competenze, quanto meno riconoscendo una facoltà di delega ai provveditori stessi. Si deve perciò evitare che il completo decentramento provochi un affollamento di competenze presso i provveditorati determinando quindi nuove pericolose strozzature a livello regionale anche a causa della carenza, che tutti conosciamo ed è a tutti nota, di personale tecnico, lamentata del resto spesso anche dagli stessi organi periferici. Questo per quanto riguarda l'articolo 13-bis.

In riferimento all'articolo 14-bis riteniamo che perché siano superate le difficoltà degli uffici decentrati dell'amministrazione e per provvedere direttamente con la necessaria sollecitudine alla progettazione delle opere, occorre fare il più largo ricorso all'affidamento di tali incarichi a tecnici privati. Del resto questo rimedio è giustamente previsto dall'articolo 24 per le opere di competenza delle amministrazioni comunali e degli enti pubblici beneficiari del contributo dello Stato. A nostro modo di vedere è altrettanto indispen-

sabile prevedere questa stessa procedura per i lavori di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici che incontrerebbe nell'espletamento delle sue mansioni le stesse difficoltà che incontrano gli altri enti.

PRESIDENTE. L'articolo 15 del decreto-legge è così formulato:

« Per le opere di competenza degli Enti locali, degli Enti pubblici e di Enti ed Istituti comunque ammesse a contributo o concorso dello Stato i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministero per i lavori pubblici.

Per le opere di competenza degli Enti locali e degli Enti pubblici ammesse a contributo, è in facoltà dei Provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi:

a) quando, in sede di approvazione dei progetti, sia dimostrata la necessità di elevare la spesa per l'esecuzione dell'opera, in misura comunque non superiore al 15 per cento dell'importo indicato nella promessa;

b) quando la maggiore spesa sia conseguenza di gare di appalto aggiudicate con offerte in aumento.

Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuant, che provvedono ad adeguare il mutuo.

Nei casi previsti dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento.

Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

Gli onorevoli Caradonna, Manco e Cruciani hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « Nei limiti delle promesse fatte dal ministro per i lavori pubblici », con

le parole: « che dovrà riguardare l'intero importo dell'opera progettata. Qualora l'ammontare del contributo necessario per l'esecuzione dell'opera sia superiore a quello già promesso dal Ministero, l'eccedenza ove non vi siano sufficienti disponibilità da parte del Ministero sarà posta a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'anno successivo ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« In linea generale per i progetti approvati è tassativamente vietata la compilazione di perizie di aggiunte e varianti. Qualora se ne ravvedesse l'assoluta necessità, la perizia non potrà superare il 5 per cento dell'importo generale dell'opera.

Della perizia deve essere data apposita segnalazione al Ministero dei lavori pubblici indicando tra l'altro i nominativi del progettista, del direttore dei lavori dell'opera e del funzionario del genio civile del provveditorato alle opere pubbliche che ha espresso parere favorevole sulla perizia stessa.

Le gare d'appalto per gli enti locali saranno espletate mediante licitazione privata con invito a non meno di 30 imprese da scegliersi dall'amministrazione appaltante tra gli iscritti all'albo degli appaltatori esistenti presso il provveditorato alle opere pubbliche senza altra formalità all'infuori dell'invito stesso ».

SANTAGATI. Mi associo a questi emendamenti, e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Il primo emendamento ha lo scopo di eliminare una restrizione prevista dal testo del Governo e rimasta anche in quello elaborato dalla Commissione. A nostro avviso, le parole: « nei limiti delle promesse fatte dal ministro dei lavori pubblici » vanno soppresse, in primo luogo perché riteniamo che sia buona norma di amministrazione che le cose si facciano non sulla base di promesse, ma sulla base della realtà; in secondo luogo perché sarebbe opportuno che queste promesse fossero integrali e mai parziali. Il ministro è costretto a fare molte promesse; ma è logico che avendo disponibilità limitate, spesso fra mille promesse se ne possano attuare soltanto cento. Preferiamo, perciò, che, anziché fare mille promesse, si costruissero cento opere concrete.

Il nostro emendamento propone appunto che il contributo debba riguardare l'intero importo dell'opera progettata. Le opere saranno

di meno, ma saranno costruite interamente, e non soltanto in parte. Qualora l'ammontare del contributo necessario per l'esecuzione dell'opera sia superiore a quello già promesso dal Ministero proponiamo che l'eccedenza — ove non vi siano sufficienti disponibilità immediate — vada posta a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'anno successivo. Che cosa otteniamo con questa precisazione? Che l'opera comunque sarà tutta integralmente finanziata; che la spesa sarà tutta effettivamente pagata; e che, se qualche residuo vi sarà, graverà sul bilancio dell'anno successivo, ma si eviterà comunque che le opere restino incomplete.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso si compone di tre commi. Con il primo comma si vuole ovviare ad un malvezzo in cui frequentemente si è incorso in questi anni, nel senso che mai un'opera, una volta finita, corrisponde alle previsioni di spesa fatte dalla pubblica amministrazione.

Lo so che vi è la questione dell'aumento dei prezzi; lo so che vi è la questione del ritardo nell'esecuzione delle opere, per cui un'opera che originariamente poteva costare x , finirà fatalmente per costare $x+1$. Con questo comma noi vorremmo preventivamente eliminare questo inconveniente. In altri termini: vorremmo fare in modo — e questo rientra nello spirito informatore del decreto-legge, che è quello dell'acceleramento delle opere — che i lavori vengano eseguiti con molta rapidità, perché la previsione di spesa non sia superata dalla spesa definitiva. Prevediamo soltanto un margine prudenziale del 5 per cento, nel caso di revisione dei prezzi.

Con il secondo comma dell'emendamento si vuole impegnare la diretta responsabilità degli amministratori locali, i quali molto spesso finiscono con il fare quel gioco di palleggiamento di responsabilità in virtù del quale, in ultima analisi, molte volte le perizie si perdono, o di esse non si riesce a trovare la paternità. Altre volte un'amministrazione, dopo avere impegnato una certa somma per determinate ragioni (magari di carattere elettorale, o comunque per ragioni non strettamente attinenti agli interessi cittadini), successivamente fa il ritorno ed annulla quello stanziamento. Insomma: chiunque sia impegnato nelle amministrazioni locali (e l'onorevole Caradonna è uno di questi) sa che cosa significhi essere implicati in certe situazioni, il cui danno maggiore è pagato dai cittadini, in quanto queste opere finiranno o per non essere fatte, o per essere fatte male, o per essere eseguite a metà: sicché si assiste allo

spettacolo poco edificante di opere incompiute, oppure all'altro, poco decoroso, della posa delle famose prime pietre, che vengono magari posate più volte, poi quasi sempre dando luogo a situazioni scandalistiche.

Con il terzo comma dell'emendamento, da un lato si intende snellire le procedure, dall'altro garantire la serietà delle gare. Abbiamo espresso anche in Commissione le nostre preoccupazioni in merito alla trattativa privata, non sempre scevra da pressioni, infiltrazioni, interessi, che molte volte non coincidono con gli interessi della cittadinanza e talora finiscono per dar luogo a scandali. D'altro lato, anche noi siamo convinti che non bisogna impastoiare troppo le procedure, altrimenti si finisce per rimandare tutto alle calende greche. Pertanto proponiamo che alla licitazione privata partecipino non meno di trenta imprese, da scegliersi dall'amministrazione appaltante fra gli iscritti all'albo degli appaltatori esistente presso il provveditorato alle opere pubbliche. Riteniamo che questo criterio sia più che sufficiente per conciliare la serietà della gara, la sua obiettività ed assoluta estraneità a mene e pressioni, con quella esigenza di celerità che informa lo spirito generale del titolo III del decreto-legge.

PRESIDENTE. L'articolo 19 del decreto-legge è così formulato:

« Non è richiesto il parere degli organi consultivi sugli atti aggiuntivi di contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se su tali contratti si siano già pronunciati gli organi anzidetti e qualunque sia l'importo dell'atto aggiuntivo, nonché sulla congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta.

Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il solo parere di una commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ».

Gli onorevoli Ivano Curti, Cacciatore, Minasi, Angelino, Pigni e Passoni hanno proposto di sopprimerlo.

CURTI IVANO. Signor Presidente, chiedo di svolgere contestualmente anche l'emenda-

mento Cacciatore, soppressivo del primo comma, di cui sono cofirmatario, emendamento che deve considerarsi come subordinato rispetto a quello interamente soppressivo.

PRESIDENTE. Trattasi dell'emendamento presentato dagli onorevoli Cacciatore, Ivano Curti, Minasi, Angelino, Pigni e Passoni, inteso a sopprimere il primo comma dell'articolo 19.

L'onorevole Ivano Curti ha facoltà di svolgere questi due emendamenti.

CURTI IVANO. Una serie di considerazioni che nascono anche dalla formulazione, per certi aspetti contraddittoria, dell'articolo 19 ci hanno indotto a chiedere la soppressione dell'articolo medesimo.

Con questo decreto-legge ci si propone di snellire le procedure per gli appalti e per l'inizio di nuove opere; l'articolo 19, per altro, fa riferimento alle opere che sono state già appaltate e ai contratti che sono in corso. Riconosco che vi è qualcosa di giusto, soprattutto nella prima parte dell'articolo, dove è detto che non è richiesto il parere degli organi consultivi sugli atti aggiuntivi di contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: è comprensibile la formazione adottata fino a questo punto, perché potrebbe verificarsi che, al momento di un provvedimento ulteriore che si colleghi a un contratto già in corso nel periodo di tempo in cui questo provvedimento avrà vigore, gli organi amministrativi di controllo ritengano che, anziché una, sia necessario seguire due procedure.

Dove cominciano le contraddizioni è quando si specifica che la norma vale « anche se su tali contratti si siano già pronunciati gli organi anzidetti e qualunque sia l'importo dell'atto aggiuntivo ». Ma se gli organi consultivi si fossero precedentemente pronunciati in senso negativo in ordine all'aggiunzione di nuovi atti al precedente contratto, verrebbe annullato quel giudizio precedente?

Le contraddizioni continuano nel prosieguo della formulazione: « nonché sulla congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta ». Orbene, noi riteniamo che la tutela dell'amministrazione debba essere assicurata indipendentemente dagli uomini che ad essa in un dato momento presiedano o che abbiano un compito di responsabilità nella direzione della vita amministrativa. Per questo riteniamo che questa dizione vada sop-

pressa; e per ottenerlo abbiamo proposto la soppressione dell'articolo.

La maggior parte dei provvedimenti in questione, infatti, non tendono ad accelerare l'inizio di nuove opere: si tratta, per lo più, di applicare una sanatoria per le opere già eseguite. Ed allora noi riteniamo che si possa seguire in questo caso il tradizionale *iter* del controllo da parte della contabilità generale dello Stato. Ho ascoltato attentamente l'onorevole ministro quando ha espresso il suo parere e le sue preoccupazioni su certe osservazioni e proposte di emendamento circa la questione dei controlli. Credo che non ci si sia rivolti agli uomini, ma che si sia voluto — come ho detto — salvaguardare l'amministrazione. Questa è la preoccupazione che mi spinge anche a rilevare le contraddizioni di questo articolo, al quale abbiamo proposto anche un secondo emendamento subordinato per sopprimere almeno il primo comma.

PRESIDENTE. L'articolo 20 del decreto-legge è così formulato:

« È sospesa l'applicazione dell'articolo 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, limitatamente ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ».

Gli onorevoli Todros, De Pasquale, Busetto, Raffaelli, Barca, Leonardi, Borsari, Venturoli, Magno, Giancarlo Ferri, Bastianelli, Cianca e Pietro Amendola hanno proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« I piani di zona per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono approvati dal provveditorato regionale alle opere pubbliche se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni e osservazioni da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni.

Nel caso di necessaria approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, i piani sono approvati entro 90 giorni dalla loro trasmissione ».

BORSARI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARI. Con l'emendamento aggiuntivo si vuole ottenere un acceleramento della procedura per l'approvazione dei piani di zona per l'edilizia popolare in base alla legge n. 167.

Credo che non vi sia bisogno di spendere molte parole per ricordare qui la laboriosità

dell'*iter* che oggi percorrono tutti i piani elaborati dai comuni prima della definitiva approvazione. È noto che al Ministero dei lavori pubblici questi piani rimangono per lungo periodo di tempo in attesa dell'approvazione e del conseguente decreto.

Vorrei anzi profittare di questa occasione per chiedere all'onorevole ministro dei lavori pubblici quanti siano i piani approvati dai comuni giunti al Ministero dei lavori pubblici, e quanti di essi abbiano già ottenuto l'approvazione. Chiedo questo in relazione a quanto ha detto ieri l'onorevole ministro del tesoro Colombo, cioè che vi sono disponibili dei fondi per il finanziamento della legge n. 167, prima che le amministrazioni comunali non hanno fatto ancora ricorso a tali disponibilità. L'informazione che chiedo mi sembra particolarmente opportuna, nel quadro delle considerazioni che sono state fatte a questo proposito nel corso della discussione sul provvedimento all'esame della Camera; e potrebbe essere utile anche al fine, se ve ne è bisogno, di sollecitare chi di dovere ai dovuti adempimenti.

Penso che l'onorevole ministro dei lavori pubblici dovrebbe considerare favorevolmente l'emendamento aggiuntivo che noi proponiamo, anche perché egli si è già preoccupato — secondo quanto ha affermato ieri — di snellire le procedure, stabilendo che non sia più necessario il parere preventivo del Ministero della pubblica istruzione. Con ciò penso che si sia eliminato, oltre che il ritardo provocato dai provveditori, anche quello enorme provocato dalle sovrintendenze alle belle arti — dicevano — per carenza di personale.

Il nostro emendamento è inteso ad ottenere che i provveditorati, salvo casi eccezionali (che del resto prevediamo nell'ultimo comma) possano approvare direttamente entro un periodo di 60 giorni i piani di zona per l'edilizia economica e popolare; e stabilisce un termine di 90 giorni per quanto riguarda l'approvazione di quei piani che richiedano l'intervento degli organi centrali del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. L'articolo 23 del decreto-legge è così formulato:

« Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'amministrazione provinciale.

Il ministro per l'interno, con proprio decreto emesso su proposta del ministro per i lavori pubblici, autorizza la sostituzione e designa l'ente incaricato di provvedere ».

Gli onorevoli Alesi, Baslini, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Alpino, Bonea, Bozzi, Botta, Cannizzo, Demarchi, Francantonio Biaggi, Giomo, Ferioli, De Lorenzo, Marzotto, Cassandro, Zincone, Taverna, Trombetta, Cariota Ferrara e Capua hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il prefetto con proprio decreto emesso su proposta del provveditore alle opere pubbliche competente, autorizza la sostituzione e designa l'ente incaricato di provvedere ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si ritiene che abbiano rinunciato a svolgere l'emendamento.

L'articolo 24 del decreto-legge è così formulato:

« Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione e negli adempimenti relativi all'esecuzione delle opere, dagli uffici del genio civile o dall'amministrazione provinciale.

Nel caso che l'ufficio del genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto, può affidarne l'incarico ad un libero professionista.

Alla spesa relativa si provvede con la somma prevista in progetto per spese tecniche ».

Gli onorevoli Caradonna, Manco e Cruciani hanno proposto di sopprimere il secondo e terzo comma; nonché di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le commissioni tecniche e sanitarie provinciali e regionali preposte all'approvazione di progetti degli enti locali dovranno riunirsi almeno due volte al mese con apposito calendario stabilito dal provveditorato alle opere pubbliche ».

L'onorevole Caradonna ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CARADONNA. Il primo emendamento tende a sopprimere la facoltà data ai funzionari del genio civile di affidare la progettazione delle opere a professionisti privati, qualora i comuni ritengano di rivolgersi appunto agli uffici del genio civile per la compilazione di progetti che beneficino del contributo statale

previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni. Si tratta di una questione di principio, per non riconoscere la legalità di un sistema ormai invalso nella pratica, dovunque, specie nei piccoli gradi degli uffici del genio civile e del provveditorato alle opere pubbliche. I singoli funzionari addetti ai controlli esercitano pressioni sui comuni affinché i progetti siano affidati, in parte agli stessi funzionari, o a progettisti loro amici: e si tratta in genere di una pressione molto efficace, perché qualora il comune rivendichi la propria autonomia si espone praticamente al boicottaggio dei progetti.

GALLI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 23 provvede proprio a questo.

CARADONNA. Non per gli enti locali, ma per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici. La questione da me sollevata è differente, perché in questo caso si tratta di lavori da progettarsi da parte degli enti locali. Porre come controllori le stesse persone che dovrebbero essere controllate non è buona norma, perché crea una commistione che rischia di confondere le situazioni amministrative. Tanto che, alla fine, non è possibile trovare i responsabili: perché tra genio civile e amministratori locali si determina un palleggiamento di responsabilità, come del resto avviene di solito in Italia.

Il secondo emendamento mira a regolamentare l'attività delle commissioni tecniche e sanitarie preposte all'approvazione dei progetti degli enti locali. Queste commissioni si riuniscono quando vogliono, soprattutto per quanto concerne le opere sanitarie, determinando una perdita di tempo enorme per l'approvazione dei progetti. Sarebbe opportuno pertanto che, così come avviene per la giunta provinciale amministrativa, dette commissioni tecniche provinciali o regionali avessero l'obbligo di riunirsi almeno due volte al mese per esaminare tutte le pratiche pendenti, sulla base di un apposito calendario fissato dal provveditorato alle opere pubbliche.

L'approvazione di questo emendamento ci sembra essenziale per consentire una maggiore speditezza nell'approvazione dei progetti degli enti locali che, proprio per la carenza funzionale di queste commissioni, incontrano una grande perdita di tempo nelle defatiganti procedure oggi previste.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minio, Borsari, Giancarlo Ferri, Bastianelli, Busetto, Barca, Magno, Leonardi, Todros, De Pasquale

e Caprara hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 24-bis:

« Sino all'istituzione degli organi regionali, i controlli sugli atti dei comuni e delle province e dei loro consorzi sono esercitati dalla giunta provinciale amministrativa.

Il controllo di merito è sostituito dal controllo previsto dall'articolo 130, ultimo comma, della Costituzione, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il controllo di legittimità sugli atti restituiti a seguito di esercizio del controllo di merito è limitato alle sole modificazioni eventualmente apportate dall'ente deliberante, in sede di riesame.

Sono soppressi i controlli di qualsiasi altra autorità e sotto qualsiasi altra forma esercitati, ivi compresi i visti, le autorizzazioni e i consensi preventivi ».

L'onorevole Minio ha facoltà di illustrarlo.

MINIO. Non sfuggirà alla diligenza del relatore e del ministro l'importanza di questo articolo aggiuntivo, che concerne una questione di fondo della vita democratica degli enti locali.

Noi riteniamo opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, in un momento in cui si tratta soprattutto di consentire agli enti locali — oltre che a tutti gli altri enti pubblici — una maggiore snellezza nello svolgimento delle loro funzioni, la necessità di attuare una norma costituzionale, rimasta inosservata ormai da circa un ventennio. È la norma che si riferisce al controllo di merito.

Il controllo di merito sotto forma di approvazione, previsto dalla legge comunale e provinciale, viene tuttora applicato dall'organo di controllo, nonostante che l'ultimo comma dell'articolo 130 della Costituzione l'abbia soppresso. Si continua cioè a mantenere sui comuni e sulle province un controllo di merito in una forma che la Costituzione non prevede più: perché, come tutti sanno, il citato articolo della Costituzione stabilisce che accanto al controllo di legittimità si possa, in certi casi, effettuare un controllo di merito, ma non più nella forma dell'approvazione, bensì soltanto in quella dell'invito al riesame da parte dell'organo deliberante. L'invito al riesame è esattamente l'opposto del controllo di merito nella forma dell'approvazione: quest'ultimo lascia il potere di decisione all'organo di controllo, mentre il primo lascia la decisione finale sull'atto all'organo deliberante.

Si tratta, quindi, di una questione di grande rilievo, ai fini del rispetto dell'autonomia

degli enti locali e dello sviluppo di una vita veramente democratica delle amministrazioni elettive. È fuori di dubbio, infatti, che fino a quando continuerà ad esercitarsi il controllo di merito nella forma dell'approvazione tutti i poteri che la legge attribuisce alle amministrazioni locali, comunali e provinciali, sono trasferiti di fatto all'organo di controllo, il quale diventa l'organo che decide, mentre l'organo deliberante si trasforma in sostanza — come avviene oggi per i consigli comunali e provinciali e le rispettive giunte — in organo proponente, proprio perché nessuna deliberazione (a cominciare dalla più importante, qual è il bilancio, per finire a quelle minori) può diventare effettiva se non ha riportato l'approvazione dell'organo di controllo.

Non per caso la ricordata norma fu introdotta nella nostra Costituzione. Si volle con ciò sottolineare il fatto che, senza l'abolizione del controllo di merito nella forma dell'approvazione, era impossibile concepire un'effettiva vita democratica degli organi elettivi del potere locale, che presuppone facoltà di scelta, di effettiva decisione, di effettiva determinazione: tutte cose che vengono negate dal controllo di merito nella forma dell'approvazione.

Nonostante ciò, tutti sanno come quella norma sia rimasta di fatto lettera morta; e come ancora il controllo continui ad essere esercitato nella forma dell'approvazione. Fra l'altro, deve essere notato che la norma prevista dall'ultimo comma dell'articolo 130 della Costituzione repubblicana non è una norma programmatica, che richieda cioè di essere attuata mediante una norma di legge. La norma è precettiva: del resto, il carattere precettivo di questa norma non è mai stato contestato. Per la Costituzione repubblicana, il controllo di merito sotto la forma dell'approvazione non esiste più. Continuare in questo controllo, come si continua a fare, significa commettere una violazione delle più gravi della lettera e dello spirito della Costituzione.

Quale giustificazione si è trovata a questa mancata attuazione di una norma precettiva della Costituzione? Si è trovato il pretesto che manca l'organo previsto dalla Costituzione stessa per esercitare questo controllo: la regione. Non essendovi l'organo della regione, si è detto che il controllo doveva continuare ad essere effettuato da parte delle giunte provinciali amministrative nella vecchia forma.

Non è difficile comprendere che si tratta di due cose completamente diverse. Una cosa è l'organo che deve esercitare il controllo,

un'altra la forma nella quale il controllo deve essere esercitato. La mancanza della regione, e quindi la mancanza dell'organo regionale di controllo, giustifica che il controllo venga tuttora esercitato dalle giunte provinciali amministrative, non giustifica che il controllo venga esercitato in una forma che la Costituzione repubblicana non ammette più. Si tratta effettivamente di una delle più gravi violazioni della nostra Costituzione.

Si potrebbe dire di più: trattandosi di una norma precettiva, sarebbe bastata addirittura una circolare ministeriale per imporre alle giunte provinciali amministrative di esercitare il controllo di merito nella forma dell'invito al riesame.

Non credo di dover spendere molte parole per sottolineare quale profonda limitazione abbia determinato nella vita degli enti locali il controllo di merito nella forma dell'approvazione. Gli organi che traggono la loro origine dal voto popolare, gli organi che rispondono davanti alle popolazioni della loro attività sono di fatto privati di ogni potere di scelta e di decisione. Chi decide tutto, su tutti gli atti del comune, attraverso la forma dell'approvazione, sono di fatto gli organi di controllo, che si sostituiscono all'organo elettivo; perché questo significa, praticamente, approvare o non approvare. Dal momento che nessuna deliberazione può essere efficace se non ha ottenuto l'approvazione, è evidente che alla fine l'organo che decide effettivamente è l'organo di controllo, il quale usurpa di fatto poteri non suoi, perché si sostituisce all'organo elettivo, mentre lascia — ed è questo anche l'aspetto immorale della cosa — all'organo elettivo la responsabilità davanti alle popolazioni, le quali molte volte ignorano come stanno effettivamente le cose. Esse conoscono soltanto gli amministratori che hanno eletto: e si aspettano tutto da essi, non sapendo che invece gli amministratori eletti sono ridotti alla condizione di organo che propone, salvo la decisione degli organi di controllo, che poi sono — parliamoci chiaro — i funzionari delle prefetture.

Il fatto che gli enti locali siano sprovvisti di qualsiasi potere di decisione, il fatto che non possano scegliere e non possano in fondo effettuare una vera politica che significhi assunzione di responsabilità, ha posto praticamente un limite grave allo sviluppo di una vera vita democratica degli organi elettivi.

I bilanci sono soltanto proposti dai consigli comunali, ma in realtà compilati dai funzionari di prefettura, ed in modo particolare dai ragionieri di prefettura; ed il compito

degli amministratori elettivi — pure responsabili davanti alle popolazioni — è quello di essere i sollecitatori, i postulanti, che attraverso una serie continua di espedienti e di compromessi cercano di ottenere dai funzionari di prefettura l'approvazione delle loro deliberazioni.

Praticamente, coloro i quali sono alle prese con i problemi reali della vita di ogni giorno, coloro i quali sanno che devono provvedere, sono privati di ogni potere; mentre a decidere di tutto sono persone che molte volte ignorano persino lo stato delle cose e per le quali i problemi reali e vivi di ogni giorno si trasformano in carte, in pratiche puramente burocratiche.

Chi è stato amministratore dei nostri comuni e delle nostre province conosce questa tragedia quotidiana della vita degli amministratori locali, sa come molte volte le decisioni vengano adottate da funzionari di prefettura, i quali magari non hanno mai messo piede nel comune di cui si tratta e sulla cui attività si deve decidere. Si arriva persino all'assurdo di fare divieto ad un amministratore comunale di acquistare un libro, una rivista; senza parlare del carattere arbitrario di certe discriminazioni cui dà luogo questo controllo, talché è lecito ad un comune quello che non è consentito ad un altro. Perché, alla fine, i criteri in base ai quali si decide sono quelli dei funzionari delle prefetture e degli organi di prefettura.

Onorevoli colleghi, si dice che con questo progetto di legge si vuole snellire e rendere più spedite le procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche, e quindi anche l'attività degli enti locali. Riteniamo quindi che nessuna sede potrebbe essere più adatta di questa per affrontare il problema, che in fondo si riduce a quello di rispettare una norma costituzionale.

Né si dica che l'abolizione del controllo di merito nella forma dell'approvazione non permetterebbe agli organi della prefettura di continuare ad esercitare il controllo. Innanzi tutto, vi è il controllo di legittimità: è vero che le amministrazioni locali possono scegliere, ma devono scegliere nell'ambito della legge. Il controllo di legittimità offre tutte le garanzie perché l'attività degli enti locali si svolga nell'ambito della legge; senza dire che lo stesso controllo di merito, nella forma dell'invito al riesame della deliberazione, offre anche agli organi di controllo e di tutela la possibilità di intervenire efficacemente nella vita degli enti locali, con suggerimenti, proposte ed altre iniziative che pos-

sono essere anche di ausilio all'attività delle amministrazioni, anziché avere quel carattere limitativo e soppressivo della loro volontà, che è proprio del controllo di merito nella forma dell'approvazione.

Riteniamo quindi che in questa sede sia opportuno accogliere un emendamento di questa natura; tanto più che, trattandosi di opere pubbliche, il controllo di merito è soppresso per modo di dire, perché l'opera pubblica è condizionata alla concessione del contributo dello Stato. In questo caso, quindi, la concessione o meno del contributo corrisponde anche all'esercizio di un controllo sulla bontà, sulla utilità, sulla necessità dell'opera stessa; il controllo di merito si esercita anche, insomma, attraverso l'approvazione dei progetti, la concessione dei mutui.

Non dimentichiamo poi, onorevoli colleghi, che già con la legge n. 62 del 1953 era stato soppresso il controllo di merito nella forma dell'approvazione, rinviando l'attuazione pratica del controllo di merito nella forma del riesame alla istituzione degli organi regionali. Chi poteva prevedere che quella legge sul funzionamento degli organi regionali sarebbe rimasta inattuata dal 1953 ad oggi? Sono passati da allora dodici anni; le regioni non sono ancora venute, e quindi non sono stati ancora istituiti gli organi di controllo regionali; e la vita degli enti locali continua ad essere tormentata ed oppressa da un controllo illegale, incostituzionale e profondamente antidemocratico.

Su questa questione del controllo di merito — che è elemento essenziale di educazione e di vita democratica — sono state condotte lunghe battaglie nel nostro paese da noi, dai compagni socialisti e anche da notevoli forze della democrazia cristiana, per non parlare delle associazioni unitarie dei comuni e delle province, che hanno fatto sempre di questa rivendicazione uno dei loro principali motivi di lotta.

Chiedendo all'Assemblea e al Governo di pronunciarsi favorevolmente al rispetto di una norma costituzionale, noi crediamo di fare in questo momento né più né meno che il nostro dovere; e abbiamo il diritto di attenderci che un emendamento così importante per la vita e per lo sviluppo della democrazia nel nostro paese e per l'avvenire degli enti locali trovi la dovuta accoglienza.

PRESIDENTE. Onorevole Minio, ho molto apprezzato l'illustrazione del suo articolo aggiuntivo, del quale tuttavia mi riservo di valutare l'ammissibilità.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PASSONI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 12 aprile 1965, alle 16,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale (2186);

— *Relatori*: Galli, *per la maggioranza*: Busetto, Raffaelli; Alpino, Goehring, Zincone, *di minoranza*.

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (1293);

e della proposta di legge:

Senatori RUBINACCI ed altri: Proroga del termine per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont (*Approvata dal Senato*) (2246).

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

— *Relatori*: Cacciatore e Russo Spena.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, *per la maggioranza*: Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*: Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*: Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 11,20.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

Interrogazioni a risposta scritta.

CARIGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che in una fascia interessante la parte vecchia e più alta di Pistoia è in atto un movimento geologico di natura non ancora ben specificata, ma che sembra imputarsi ad uno slittamento verso le zone più basse e che provoca lesioni più o meno gravi in parecchi fabbricati di antica costruzione, compresa la sede della scuola media « Leonardo da Vinci » già evacuata dagli alunni — quali provvedimenti intende prendere per far fronte ad una situazione che esorbita dallo stretto campo comunale, richiedendo decisi e tempestivi interventi dello Stato. (10966)

DOSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di dare disposizioni perché il progetto di costruzione della variante della via Emilia, già da tempo approntato per una spesa di lire 143 milioni, per l'eliminazione della traversa di Secugnago (Milano), abbia finalmente, dopo diversi anni di promesse e di attese, sollecita esecuzione, onde non abbiano più a ripetersi i gravi incidenti verificatisi, che derivano dall'attraversamento dell'abitato e dai particolari aspetti di pericolosità che la via Emilia, in quel punto, presenta.

L'interrogante osserva che non devono attendere altri incidenti ed altro sangue per recriminare sui ritardi e per indursi alla esecuzione del progetto il cui importo di spesa, pur dopo il necessario aggiornamento dei prezzi, è di misura limitata. (10967)

NICOLAZZI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono informati del grave disagio che affligge la popolazione di Gravellona Toce (Novara), ed, in particolare, le famiglie dei dipendenti della ditta Guidotti e Pariani, complesso industriale di 400 dipendenti, in conseguenza dei licenziamenti cui si sta procedendo.

La zona è già stata provata da precedenti chiusure di stabilimenti ed è indispensabile ed urgente intervenire per alleviare la grave situazione in cui versano i lavoratori.

L'interrogante chiede, pertanto, ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione se intendono facilitare la concessione di contributi ai sensi delle leggi 9 agosto 1954, n. 645, e 24 luglio 1962, n. 1073, regolarmente richiesti dalla amministrazione comunale per la costruzione di una scuola media e per l'ampliamento delle scuole elementari, al fine di alleggerire, seppure in minima parte, il grave stato di disagio cittadino. (10968)

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della difesa.* — Per sapere — in riferimento a quanto riportato da un accreditato quotidiano del nord, in data 24 marzo 1965 — se risulti veritiera la notizia che, nel predisposto piano di ammodernamento delle infrastrutture degli aeroporti civili e degli aeroporti militari aperti al traffico civile, nel quadro del programma quinquennale di sviluppo economico, nessuna cifra sia prevista per l'ammodernamento dell'aeroporto di Reggio Calabria.

Tutto ciò quando è risaputo: che il suddetto aeroporto funziona da decenni e serve una parte della Calabria e della Sicilia; è stato costituito un consorzio tra enti della zona per il suo ammodernamento, consorzio che ha già assunto impegni che, per gran parte, gravano sulle dissestate finanze degli enti locali; che recenti intese dei rappresentanti degli enti locali ed economici di Reggio e Messina prevedono l'ulteriore migliore utilizzazione dell'aeroporto nel quadro dello sviluppo della zona (regione) dello stretto, per cui si discute, in atto, anche della costruzione del ponte che deve congiungere la Sicilia al continente.

L'interrogante ritiene che se si può prevedere altro aeroporto ciò non debba avvenire a discapito di quello esistente e funzionante di Reggio Calabria, per cui, invece, sono da predisporre opere e finanziamenti atti a migliorare ed allargarne la funzionalità. (10969)